

REPUBBLICA ITALIANA



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE  
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

OCM Unica Regolamento Ue 1308/2013 - P.N.S. Vitivinicolo -art. 50  
Misura Investimenti

### **Bando per l'ammissione ai finanziamenti Campagna 2020-2021**

#### **PREMESSA**

Il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede all'art. 50 un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola e con l'obiettivo di adeguare la struttura aziendale alla domanda di mercato e conseguire una maggiore competitività nel mercato stesso, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.

Le procedure operative per l'applicazione della misura fanno riferimento alla normativa Unionale, recepita a livello nazionale con il Decreto del MIPAAF n° 911 del 14/02/2017 e integrate dalle Istruzioni Operative n° 53 disposizioni attuative Agea Orpum-Prot. Uscita n° 0040296 del 16/06/2020 pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) "Sezione normativa".

Con il presente Bando vengono dettate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per la Misura "Investimenti", prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

#### **Art. 1**

##### ***Disposizioni generali***

Con il presente Bando vengono aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi alla Misura "Investimenti" di cui alla premessa e a valere sulla quota regionale disponibile, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2020/2021 per i progetti finanziabili a livello regionale, è pari ad euro 15.000.000,00, così ripartita: 65% per progetti che hanno un piano d'investimenti minimo di €500.001,00 fino ad un massimo di €3.000.000,00; e 35% per progetti che hanno un piano d'investimenti minimo di €10.000,00 fino ad un massimo di €500.000.

Tali risorse potranno essere integrate da eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito di altre misure dell'OCM Vino e/o da eventuali riassegnazioni di risorse da parte del MIPAAF.

Poiché il pagamento delle eventuali anticipazioni sul contributo approvato interesserà gli esercizi finanziari 2021 e 2022, ciò non determina alcuna certezza in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie del PNS a decorrere dal 16/10/2020.

A tal fine si riporta quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 aprile 2019 all'art. 2 "A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure, superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti".

L'aiuto massimo previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al 50% dei costi d'investimento ammissibili di cui al progetto approvato.

Il presente Bando sarà pubblicato come Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

## **Art. 2**

### ***Ambito territoriale di intervento***

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana.

## **Art. 3**

### ***Beneficiari***

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2020-2021, l'aiuto è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Il contributo erogabile disposto è il 50% della spesa effettivamente sostenuta.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il contributo erogabile disposto è il 25% della spesa effettivamente sostenuta.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Beneficiano dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una

infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Le suindicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata (cantine sociali).

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (Mosto concentrato), 14 (MCR) e 17 (Aceto di vino).

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti commi possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato (Ue) n. 2018/273 ed il regolamento di esecuzione Ue n. 2018/274, e che risultino iscritte all'anagrafe vitivinicola ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/84 e successive modifiche.

Non rientrano fra i soggetti beneficiari i giovani agricoltori in primo insediamento che beneficiano del sostegno a valere sulla Misura 6.1 del PSR 2014/2020 ("Pacchetto Giovani") e che presentano, nell'ambito della stessa misura, un progetto per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici adibiti a cantine aziendali compreso l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione delle uve e la vinificazione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014), ed ai soggetti che risultino inaffidabili a seguito dei controlli ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48. In particolare, per quanto concerne il controllo sull'affidabilità, sarà verificato se a carico del beneficiario, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per il presente bando. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare attraverso la presentazione di una dettagliata relazione del piano di investimenti che si intende realizzare, che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa in termini di adeguamento della domanda al mercato, aumentando la competitività, favorendo il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale attraverso interventi di sostenibilità.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa, ovvero deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati o che si configurino come interventi di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale (saldo), devono mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute.

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre inderogabilmente ed obbligatoriamente rispettare il vincolo di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, al momento di presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi.

#### **Art. 4**

##### ***Modalità per la presentazione delle domande***

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate esclusivamente domande per "progetti biennali" per investimenti da completare entro il 15 luglio 2022.

Un soggetto richiedente può presentare, ai sensi del presente Bando, esclusivamente una sola domanda di aiuto.

La ditta dovrà presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it) per il tramite:

- centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Sicilia per l'accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Le domande devono essere redatte secondo il modello messo a disposizione da AGEA tramite Istruzioni Operative n° 53 disposizioni attuative Agea Orpum-Prot. Uscita n° 0040296 del 16/06/2020 pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – "Sezione normativa" e devono riportare in calce, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 e, in allegato, copia di documento di riconoscimento in corso di validità, ai fini della procedura dematerializzata dovranno essere firmate digitalmente.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente verrà effettuata la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - il rilascio della stessa con l'attribuzione, da parte dell'O.P. AGEA, del numero di protocollo e della data di presentazione.

Le domande compilate telematicamente non saranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Le domande devono essere rilasciate entro il 15/11/2020 salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le domande rilasciate oltre tale termine non sono ricevibili.

La copia dell'originale della domanda completa di tutta la documentazione prevista dal bando, avvalendosi della procedura di dematerializzazione dovrà essere prodotta con documenti digitali in grado di sostituire a tutti gli effetti di legge, l'originale documento cartaceo (firma digitale) con conseguente conservazione digitale, deve essere trasmessa tramite PEC all'Ispettorati Agricoltura, competenti per territorio, entro e non oltre il 23/11/2020 e dovrà essere accompagnata da un elenco dettagliato nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/PA), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero della documentazione allegata.

Riguardo la documentazione richiesta dal bando, da allegare alla domanda di aiuto, la ditta dovrà

produrre un file .pdf (non modificabile e firmato digitalmente) per ogni documento digitale allegato alla domanda di aiuto, nominando il file con il formato “numero domanda – tipologia di documento” (es: 05380010421-Documento di Identità.pdf.)

Non verranno accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica citata precedentemente e messa a disposizione da AGEA, disponibile mediante il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)). Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti al numero di cellulare e la PEC. Si rammenta che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e ai sensi della vigente normativa, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.** La mancata indicazione della PEC, in fase di compilazione della domanda di aiuto, comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati. E' impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC, ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio e all'OP Agea. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e, di conseguenza, la mancata notifica di atti, documenti e/o comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

L'Amministrazione Regionale inoltre non assume alcuna responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cadesse in un giorno festivo, il suddetto termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

L'eventuale rettifica della domanda di aiuto potrà essere effettuata solo entro i termini di scadenza del bando, e comunque non oltre la scadenza dei termini per la presentazione telematica delle domande di aiuto (15/11/2020). Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA, o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto. La domanda di rettifica dovrà essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità. La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata. Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione, in formato digitale e nelle modalità sopra indicate, di cui al successivo art. 6.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio accerta, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria chiesta;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;
- quali siano le condizioni e i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

A seguito della verifica di tutta la documentazione presentata e di quella necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio, nonché della soglia economica dell'investimento, si procederà alla predisposizione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi (con le motivazioni dell'esclusione) e del relativo decreto di approvazione, a firma del Dirigente del Servizio 2, che verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Entro quindici giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno essere fatte pervenire eventuali richieste di riesame, esclusivamente ed inderogabilmente all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche" - U.O. S2.02 "Interventi per l'OCM Vitivinicola", al seguente indirizzo: servizio2produzioniagricole@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it.

Ai fini del completamento delle istruttorie, verranno considerate ed esaminate esclusivamente le richieste di riesame correttamente pervenute tramite PEC all'indirizzo di cui sopra ed entro i termini di scadenza suesposti; farà fede la data di consegna restituita dal sistema di posta certificata (PEC).

L'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, esaminati i ricorsi notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie. Saranno quindi predisposte le graduatorie definitive che saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio e che verranno pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Assessorato.

L'ultima domanda collocata in posizione utile in graduatoria definitiva potrà essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

## Art. 5

### *Spese ammissibili e Tipologia degli interventi*

Per essere ritenute ammissibili, le spese relative agli investimenti dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata.

Tali spese non potranno formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo pari al 70% del contributo ammesso a finanziamento; nel caso di scorrimento delle graduatorie e di eventuali economie rilevate, la percentuale di anticipazione potrà essere incrementata.

Laddove risultasse che il richiedente ha percepito, per il bando 2018/2019, un contributo a titolo di anticipo per un progetto non ancora concluso, la richiesta del pagamento anticipato per il bando biennale 2020/2021 verrà accolta solo se il beneficiario **dimostri, alla data di presentazione dell'eventuale istanza di anticipo 2020/2021, di aver integralmente speso l'anticipazione già concessa e percepita relativa al bando 2018/2019.**

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. La richiesta dell'anticipo dovrà essere effettuata, per il tramite del CAA o del professionista accreditato dalla Regione Siciliana, a mezzo compilazione di domanda di pagamento utilizzando la specifica funzionalità del SIAN. Il termine per la presentazione (rilascio) della domanda di pagamento per l'anticipazione, la cui liquidazione deve avvenire nell'esercizio finanziario 2021, potranno essere presentate successivamente alla notifica dell'eventuale decreto di finanziabilità ed entro e non oltre 31 agosto 2021. La copia dell'originale della domanda, completa di tutta la documentazione (fidejussione) prevista dal bando, (sia la domanda di anticipo che la fidejussione devono essere in originale) deve essere **consegnata** all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, entro e non oltre il 04/09/2021. Farà fede il protocollo di ingresso rilasciato dall'Ispettorato.

Le domande di pagamento anticipo rilasciate al portale SIAN oltre il 31/08/2021 non saranno ritenute ricevibili, così come quelle non consegnate all'Ispettorato insieme alla polizza entro il 04/09/2021.

Qualora il beneficiario ammesso all'aiuto abbia richiesto in domanda di aiuto l'anticipazione sul

contributo, è fatto obbligo allo stesso beneficiario di presentare, entro il termine di cui sopra, la relativa domanda di pagamento dell'anticipo; la mancata presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo comporterà la revoca dell'intero finanziamento e l'archiviazione dell'istanza d'aiuto. La predetta clausola fonda la propria motivazione in ragioni di pubblico interesse per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, che, a seguito delle richieste di anticipazione, l'Amministrazione è tenuta ad accantonare e che, nel caso di eventuale rinuncia dell'anticipazione da parte del beneficiario, comporta per l'Amministrazione la perdita delle risorse finanziarie con restituzione al MIPAAF.

Le tipologie di operazioni ammesse nell'ambito della misura "Investimenti", come indicate nell'Allegato1 al DM 911 del 14 febbraio 2017 e D.D. 239 del 11/01/2019; sono di seguito riportate:

- 1) realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione del prodotto:
  - 1a) cantina;
  - 1b) cantina fuori terra;
  - 1c) cantina interrata;
  - 1d) fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;
  - 1e) riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;
  - 1f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
  - 1g) riattamento di strutture per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli;
  - 1h) fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli;
  - 1i) riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli;
  - 1l) attrezzature per la commercializzazione prodotti vitivinicoli;
  - 1m) attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
  - 1n) attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazione per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni);
  - 1o) attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli;
  - 1p) macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
  - 1q) impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino;
  - 1r) impianto trattamento reflui cantina;
  - 1s) attrezzature informatiche (hardware e software) per l'informatizzazione delle fasi di vinificazione, stoccaggio e commercializzazione;
  - 1t) e-commerce "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico;
  - 1u) Sistemazione di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.
- 2) Punti vendita aziendali ed extraaziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
  - 2a) investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
  - 2b) investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche.
- 3) Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

Le nuove cantine dovranno avere una capacità minima di vinificazione e stoccaggio di Hl. 500 riferibile ad una superficie vitata minima di 5 ettari di cui almeno 3 obbligatoriamente aziendali. Per la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei 5 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerga che l'azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità della produzione proveniente da tali superfici. Per impianti da

realizzare nelle isole minori, nel territorio della DOC Etna e nella provincia di Messina, tenuto conto dell'alta frammentazione e polverizzazione della dimensione aziendale media, la capacità minima è di Hl. 200 e la superficie vitata aziendale minima è di 2 ettari, obbligatoriamente aziendali. Per analoghe motivazioni e in un'ottica di rilancio del comprensorio, la suddetta deroga viene altresì applicata al territorio della DOCG "Cerasuolo di Vittoria", esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOCG stessa.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. n. 911 del 14 Febbraio 2017.e del D.D. 239 del 11/01/2019.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 gli investimenti devono riguardare beni (attrezzature e/o macchinari), strutture di nuova produzione/fabbricazione nonché riattamenti di strutture preesistenti, facente parte del complesso aziendale (anche se non in uso, purché rappresentino testimonianza storica della vitivinicoltura siciliana, come palmenti, magazzini di vinificazione, bagli, ecc.) Allo scopo di rimanere fedeli alla finalità della misura Investimenti, il riattamento di strutture storiche preesistenti è ammissibile esclusivamente se funzionale alle attività di vinificazione.

Il riuso delle predette strutture, oltre a contribuire al miglioramento della qualità del vino prodotto e alla competitività aziendale, dovrà implementare la sostenibilità nell'ottica del mantenimento del paesaggio rurale e dell'incremento dell'enoturismo, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese, considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio.

Per la dimostrazione della storicità delle strutture, oltre alle caratteristiche costruttive, l'edificio deve essere stato costruito prima del 1957, dimostrabile attraverso documenti probatori come foto aeree, titoli di proprietà o documenti equipollenti che attestino l'esistenza prima dell'anzidetta data.

Limitatamente alla realizzazione di nuove cantine i beneficiari dovranno dimostrare di aver avviato l'attività di trasformazione da almeno una campagna antecedente a quella di pubblicazione del presente Bando, anche attraverso rapporti di conto lavorazione presso terzi.

Al fine di migliorare e rendere più competitive le attività lavorative nel rispetto della movimentazione dei carichi durante le fasi di trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione dei prodotti vitivinicoli, sono ammesse le spese riguardanti l'acquisto di macchinari e attrezzature finalizzati a tali scopi (es: transpallet, carrelli elevatori, ecc.), purché ad uso esclusivo delle attività di cantina prima descritte.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 Reg. (UE) 1149/2016, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima del rilascio della domanda telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo;
- ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionale o nazionali o regionali obbligatori;



- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, è previsto un contributo per il montaggio e la messa in opera delle stesse, sino ad un massimo del 5% del costo per esse previsto. L'importo di tale spesa dovrà essere contabilizzato e fatturato a parte e la relativa fattura dovrà essere inequivocabilmente riconducibile al bene acquistato oggetto di finanziamento. Tutti i beni acquistati dovranno essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Regolamento Ue n. 1308/2013 – Art.50, la campagna diriferimento.

L'investimento, ovvero ogni singolo componente del progetto, dovrà risultare collocato presso l'azienda in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo (data di consegna indicata nei D.D.T. o fattura accompagnatoria), in caso contrario l'investimento non verrà ammesso all'aiuto ed eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero. A tal fine, se ritenuto opportuno dagli uffici preposti, nella fase di istruttoria per l'ammissibilità all'aiuto potranno essere eseguite verifiche presso la struttura aziendale del beneficiario.

Le spese per la realizzazione dell'investimento, e le fatture ad esse correlate, dovranno essere sostenute ed emesse in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute in data antecedente al rilascio della domanda di aiuto e/o in data successiva alla data di rilascio della domanda di pagamento saldo non verranno riconosciute ed ammesse al finanziamento, parimenti le fatture correlate alle spese non saranno ammesse al finanziamento in caso siano state emesse in date non corrispondenti alla suddetta disposizione.

Il contributo finanziabile sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario con la domanda di pagamento saldo.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti dovrà comunque essere successivamente presentata, in forma completa, e allegata alla domanda di pagamento del saldo. Per le categorie di spesa non contenute nel Prezzario delle opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali o nel Prezzario regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana, in sede di rendicontazione per il collaudo finale delle opere, dovrà essere presentata la fattura della ditta fornitrice, così come risultante dalla selezione del preventivo di cui all'originaria istruttoria della domanda d'aiuto.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della

matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).

Affinché sia evidente il collegamento della fattura alla domanda di aiuto, le stesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura "Reg. Ue n.1308/2013 art 50) PNS Misura Investimenti campagna 2020/2021 domanda di aiuto n.\_\_\_\_\_".

Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per attività e operazioni che afferiscono alla azione/intervento/sotto-intervento del progetto ammissibile, da fatture originali dalle quali dovrà essere visibile ed identificabile ogni singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Le voci di fornitura espresse in fattura dovranno trovare corrispondenza con le voci espresse nel preventivo.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento. Da tale conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto. Pertanto il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura); Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Le spese generali, relative agli onorari dei tecnici, sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato, e saranno altresì ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 7% per lavori e opere edili; nel caso di prestazioni consulenze da parte di altre figure professionali, provviste di laurea e diverse dal Dottore Agronomo, nella stesura del progetto, l'aliquota può essere elevata fino ad un massimo del 12%;
- fino ad un massimo del 5% per macchine, attrezzature ed impianti fissi. Tale aliquota non è cumulabile con le aliquote per spese generali previste al punto precedente.
- L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa sostenuta per l'investimento in questione sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti/ammissibilità parziale delle spese sostenute).

## **Art. 6** **Documentazione**

La ditta richiedente presenterà la domanda di aiuto secondo le modalità indicate al precedente Art. 4, avendo cura nella compilazione della domanda telematica di fornire, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, tutte le informazioni ed allegati richiesti, ed in particolare:

- 1) nome, forma giuridica, ragione sociale dell'impresa richiedente e relativo CUAA;
- 2) dichiarazione per le P.M.I. (Allegato 2 alla domanda d'aiuto);
- 3) le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso dichiarazione di giacenza campagna 2019/2020, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di vendemmia/produzione e giacenza per la campagna 2020/2021.
- 4) i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- 5) il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 6) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta della certificazione antimafia (BDNA);

- 7) le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro H del modello di domanda di aiuto;
- 8) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 relativa al numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2019 attestante tale condizione;
- 9) copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2018-2019 dal quale si evinca la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2019; per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2019 dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2018 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 10) nel caso di opere strutturali, occorre allegare i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, ovvero:
  - permesso a costruire;
  - comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.);
  - segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
  - altre eventuali autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.

A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale regionale comunale.

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino ancora posseduti dal beneficiario al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto, occorre allegare la richiesta di rilascio del permesso a costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera";

- 11) documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
  - per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
  - per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;
  - per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
  - per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
- 12) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2019/2020 e delle dichiarazioni di giacenza della campagna 2018/2019.
- 13) eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle

superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2019/2020 e dichiarazioni di giacenza 2018/2019 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

- 14) dichiarazione di requisiti tecnici, dalla quale si evinca che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

Nel Quadro C della domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2019/2020) e dichiarazione di giacenza 2018/2019, previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Reg. 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2019/2020.

Dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

- 1) **copia documento di riconoscimento**, in corso di validità, del beneficiario (titolare o legale rappresentante della ditta);
- 2) relazione **tecnica e business plan** redatta e asseverata da un tecnico iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale che dimostri che l'intervento proposto comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustri il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto nel rispetto dei criteri riguardanti la ragionevolezza della spesa. La relazione dovrà contenere una breve storia dell'impresa beneficiaria, le prospettive di sviluppo individuate e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto, oltre alla descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono il progetto globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

La relazione dovrà pertanto contenere i seguenti elementi:

- organizzazione dell'azienda;
  - descrizione del progetto: grado di novità della/e iniziativa/e proposta/e, e motivazioni in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite;
  - risultati economici dell'ultimo esercizio;
  - mercati serviti e piano delle vendite;
  - descrizione analitica e localizzazione degli investimenti;
  - quantificazione economica dettagliata degli investimenti, piano finanziario e fonti di finanziamento;
  - cronoprogramma degli investimenti;
- 3) **corografia**, in scala adeguata, ovvero 1:10.000 o più grande (1:5.000, 1:4.000, etc.) e **planimetrie aziendali** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, nel caso di riattamento e ristrutturazione di immobili e fabbricati esistenti, specifica documentazione fotografica della situazione ante-interventi; nel caso di interventi relativi ad opere edili, dovranno essere allegati specifici disegni tecnici;
  - 4) **computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base del Prezzario regionale Agricoltura vigente, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese; nel caso la voce di spesa non sia prevista, si farà riferimento al Prezzario regionale Lavori Pubblici;
  - 5) per l'acquisto di macchine e attrezzature non contenute nei Prezzari, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa in originale (oppure inviati via fax o mediante posta elettronica) di ditte del settore.

I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione

degli importi delle voci/macrovoci di spesa presenti.

I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere confrontabili.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità oggettiva o tecnica di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

In assenza di tale dichiarazione, non saranno in ogni caso ammesse a finanziamento spese per le quali non saranno forniti o ritenuti validi almeno tre preventivi.

I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione dello stesso;
- la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura;
- prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice;

I preventivi dovranno essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, dovranno essere accompagnati dalla istanza di richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

La valutazione dei preventivi è subordinata all'applicazione delle disposizioni regionali n°19770 del 13/05/2020 emesse dall'Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura;

- 6) dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;
- 7) dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- 8) dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;
- 9) in osservanza di quanto precedentemente previsto all'Art. 5, **concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari** in base ai quali dovrà essere dimostrata la cantierabilità del progetto;
- 10) **dichiarazione del proprietario dell'immobile**, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario degli immobili oggetto dell'intervento, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, in quanto soggetto al vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE ) n. 1303/2013. Pertanto, nel caso di contratti di comodato d'uso, in deroga all'art.1809 del codice civile, i contratti in argomento dovranno obbligatoriamente prevedere una durata non inferiore al termine di scadenza del vincolo di inamovibilità delle opere.
- 11) per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si approva il progetto e si richiamano:
  - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
  - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza, ed al contempo,

- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari,
- si assumono gli impegni specificati nella domanda,
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento,
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo.

12) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate nonché in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge, di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962; (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi), di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;

13) Scheda di autovalutazione;

14) Elenco dei documenti allegati alla domanda.

La domanda di aiuto dovrà essere completa di tutta la documentazione e degli allegati previsti in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti.

Per l'attribuzione dei punteggi occorre presentare la seguente documentazione:

- elenco delle ditte fornitrici assoggettate al regime di produzione biologica;
- certificazione o autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sul possesso del sistema di certificazione UNI EN ISO 14001;
- documentazione ufficiale attestante che l'azienda è certificata ai sensi dei sistemi di gestione sostenibile di cui al criterio di priorità "Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale" inserito nelle tabelle punteggi dell'Art. 11;
- dichiarazione che attesti la percentuale di vino confezionato/imbottigliato rispetto alla produzione totale; (dati desunti dai registri dematerializzati Mipaaf)
- dichiarazioni rese dal richiedente o Legale Rappresentante.
- Sarà cura infine degli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio provvedere agli adempimenti previsti relativamente al Patto d'integrità.

## **Art. 7**

### ***Varianti e/o modifiche minori al progetto***

Le **varianti** al progetto presentato sono ammesse se proposte inderogabilmente all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, e comunque secondo le procedure fissate dalle Istruzioni Operative n° 53 disposizioni attuative Agea Orpum-Prot. Uscita n° 0040296 del 16/06/2020 pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) “Sezione normativa”

Le varianti eventualmente proposte non dovranno stravolgere l'impianto originario del progetto e non potranno introdurre ulteriori azioni/interventi/sottointerventi oltre quelli richiesti nella domanda d'aiuto originaria.

La variante inoltre non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. **La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.**

Le varianti di azioni/interventi/sottointerventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento. Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La normativa Unionale e Nazionale vigente prevede che il progetto debba essere obbligatoriamente realizzato al (100%), e il recesso totale o parziale di singole azione/interventi/sottointerventi già approvati e finanziati è ammesso esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (incontrovertibili, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto), ed esclusivamente attraverso la presentazione di una istanza di variante.

Nel caso che il richiedente presenti una istanza di variante che comporti una diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento, il nuovo importo di progetto non potrà essere inferiore al 70% dell'importo del progetto originario. In caso di scostamento superiore, **l'istanza di variante sarà rigettata.** Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso o di variante da parte del beneficiario con successiva autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, si provvederà alla immediata revoca della concessione dell'aiuto con decadenza del provvedimento di concessione, recupero dell'eventuale anticipazione percepita ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per eventuali false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

La ditta richiedente, entro e non oltre il, 15/05/2022 dovrà inoltrare e rilasciare l'eventuale istanza telematica di variante, pena l'inammissibilità della richiesta; la documentazione a supporto della richiesta di variante di che trattasi dovrà essere trasmessa nei modi previsti dalla dematerializzazione, tramite PEC all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il 22/05/2022, farà fede la data di consegna restituita dal sistema di posta certificata (PEC).

Al momento del rilascio dell'istanza telematica di variante la ditta dovrà dimostrare di avere già speso almeno il 50% dell'importo di progetto originario.

Le istanze di variante, debitamente motivate e corredate della necessaria documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ai fini dell'eventuale successiva autorizzazione.

Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante alla domanda di aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

- varianti amministrative, ad esclusione di quelle relative alla modifica dei tempi di realizzazione progetto;
- varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento;
- recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
- rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
- subentri.

Il mancato inoltro della documentazione all'Ispettorato competente, necessaria a motivare l'Istanza di variante, rende la stessa Istanza non ammissibile.

L'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio comunicherà via PEC l'esito dell'istruttoria al richiedente. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario potrà ritenere ammessa l'Istanza.

L'Ispettorato, dopo avere istruito l'istanza di variante, provvederà a riportare l'istruttoria amministrativa della variante nell'applicativo Sian appositamente predisposto nella "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante". In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ispettorato potrà procedere alla modifica autorizzata, sempre nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto iniziale; inoltre nell'apposita casella dovranno essere riportati i dati identificativi della nota autorizzativa, emessa dall'Ispettorato stesso competente per territorio. In caso di rigetto dell'istanza, dovrà essere indicato solo l'esito negativo della istruttoria.

Particolare ed estrema attenzione dovrà essere rivolta nell'istruttoria della variante affinché sia accertato che la variante non determini una variazione del punteggio e l'eventuale conseguente variazione di posizione in graduatoria utile.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/P.A., saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, non riconducibile ad una modifica minore ed in assenza di una variante ammessa, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Nel caso sia stata concessa l'anticipazione sul contributo, si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

Recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio sottointerventi.

Le Istanze di variante per il recesso sono ammesse esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

L'Ufficio regionale competente per territorio dovrà accertarsi che il recesso non comprometta la funzionalità e la finalità del progetto rispetto al progetto iniziale ammesso all'aiuto.

Il diniego all'istanza di recesso non permetterà al richiedente di recedere da alcuna azione/intervento/sottointervento e dettaglio del sottointervento, e dovrà realizzare il progetto nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

Parimenti, in caso di diniego, in fase di compilazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento e dettaglio sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione.



Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso o di variante da parte del beneficiario, con eccezione per le modifiche minori, si provvederà alla immediata revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

### **Variante per subentro**

Il subentro è ammesso solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate. Le cause di forza maggiore ammesse sono quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013. Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà, con contestuale emissione del provvedimento di revoca e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio verificherà, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità,

l'Ispettorato Agricoltura competente per territorio chiuderà negativamente la procedura del subentro e comunicherà al cessionario ed al cedente con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario

(cedente) la titolarità della domanda. Il subentro viene regolarizzato tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo delle varianti.

### **Modifiche minori**

Sono denominate modifiche minori le variazioni che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante telematica da parte del beneficiario.

Tali variazioni, per essere comprese nelle modifiche minori, devono avere i requisiti di seguito descritti.

Le modifiche minori possono interessare esclusivamente una variazione dell'importo della spesa ammessa all'aiuto, per una percentuale di variazione non superiore al 10% rispetto a quanto ammesso all'aiuto.

Le modifiche minori non possono in alcun caso essere rivolte a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento e dettaglio del sotto intervento.

Nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, alla variazione della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere sempre una variazione della quantità acquistata

Per quanto sopra, le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, oppure una diminuzione, in quest'ultimo caso, infatti, si configura una economia di spesa.

Le modifiche minori, come ogni altra modifica che interviene sul progetto iniziale, non possono determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto ed ammessa all'aiuto.

La modifica minore ed il pagamento della spesa ad essa correlata, devono essere eseguite entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Le modifiche minori possono determinare anche una ripartizione di spesa (sempre entro il 10%) tra azioni/interventi/sotto interventi e dettaglio sotto interventi, nell'ambito di una domanda di aiuto ammessa al finanziamento.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nei casi di seguito indicati ed a condizione che il cambio del preventivo non determini una variazione di spesa in aumento e non comporti una modifica sostanziale/oggettiva rispetto al preventivo iniziale.

Il cambio del preventivo può essere ammesso se:

1. determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale;
2. determinato da cause di forza maggiore (cambio del fornitore), in tal caso dovrà essere data evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, il cambio inoltre, non potrà determinare un aumento dei prezzi ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale.

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti e di quanto disposto dalle DRA. Le modifiche minori non devono, comunque, introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato.

L'economia di spesa, rispetto a quanto ammesso all'aiuto, non costituisce una modifica minore. La riduzione di spesa per una economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di spese

nell'ambito di una domanda di pagamento saldo.

A differenza delle modifiche minori, l'economia di spesa non può determinare una diminuzione della quantità acquistata (in tal caso verrebbe meno il concetto di economia).

## **Art. 8**

### ***Rinuncia alla domanda di aiuto***

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata. La rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite applicativo Sian, attraverso la funzione appositamente predisposta per le "istanze di rinuncia". Non saranno ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'Istanza di rinuncia.

Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l'Istanza di rinuncia all'Ufficio istruttore competente per territorio, tramite la funzionalità prevista in ambito Sian di cui sopra, avvalendosi del CAA o dello Studio libero professionista cui ha conferito mandato.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto, e il beneficiario non dovrà indicare eventuali cause di forza maggiore.

Per le modalità di presentazione dell'istanza di rinuncia si rimanda integralmente agli specifici paragrafi sull'argomento n°14.1 e 14.2 delle Istruzioni Operative n° 53 disposizioni attuative Agea Orpum-Prot. Uscita n° 0040296 del 16/06/2020 pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) "Sezione normativa".

## **Art. 9**

### ***Agevolazioni previste***

E' previsto un finanziamento in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento richiesto a finanziamento. Per quanto concerne gli interventi finanziabili, vengono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

- progetti ammissibili con costo totale investimenti minimo di **€ 500.001,00 e massimo di € 3.000.000,00**;
- progetti ammissibili con costo totale investimenti minimo di **€ 10.000,00 massimo di € 500.000,00**.

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari al 25% dell'investimento finanziabile.

Nel caso di imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato al 19% della spesa effettivamente sostenuta).

## **Art. 10**

### ***Dotazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati complessivamente, per la campagna 2021, **€15.000.000,00**.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, procederà alla assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive, citate all'Art. 1, che potranno rendersi disponibili.

Le risorse vengono destinate per il 70% ad Aziende private e per il 30% alle Cantine Sociali, e per ogni categoria di beneficiari, verranno ripartite: 65% per i progetti che hanno un piano d'investimenti minimo di €500.001,00 fino ad un massimo di €3.000.000,00; e 35% per i progetti che hanno un piano d'investimenti minimo di €10.000,00 fino ad un massimo di €500.000,00.

Nel caso di mancanza di progetti su una graduatoria, o nel caso di completo finanziamento di una delle graduatorie, le residue economie verranno utilizzate per il finanziamento dell'altre graduatorie.

## Art. 11

### *Criteria per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie*

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti. I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono indicati i criteri di selezione in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione delle graduatorie di ammissibilità. Nello specifico verranno predisposte quattro graduatorie, due relative alle imprese private singole e associate, due relative alle cooperative cantine sociali, in funzione della ripartizione delle risorse previste per differenza di fascia dell'investimento.

<b>TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE PRIVATE</b>			
<b>NUM. PROGR.</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
1	Qualifica imprenditoriale	Coltivatore Diretto e/o IAP	10
2	Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva,	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini di qualità, rispetto alla produzione complessiva, superiore all'80%	14
3	Produzione di vini di qualità a DO rispetto alla produzione complessiva,	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini a DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 30% (rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2019/2020) <b>NON CUMULABILE CON IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO 2</b>	10
4	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura $\geq 80\%$ rispetto al complessivo delle uve lavorate.	14
		Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura $>50\%$ e $<80\%$ rispetto al complessivo delle uve lavorate.	7

5	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
6	Mantenimento paesaggio rurale	Recupero di strutture che rappresentino testimonianza storica della vitivinicoltura siciliana, come palmenti, magazzini di vinificazione, bagli	10
7	Possesso di sistemi di certificazione: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	Progetti presentati da aziende con Certificazione relativa al Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio ( <i>Carbon footprint</i> )	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14046 relativo alla valutazione dell'impatto del processo (organizzazione) produttivo sulla Risorsa idrica ( <i>Water footprint</i> )	5
		Certificazione EMAS e/o Sostain	5
		Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 14001	5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>			<b>78</b>

**TABELLA B – CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI PER IMPRESE COOPERATIVE CANTINE SOCIALI**

NUM. PROG R.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva	Percentuale produzione vino di qualità >80%	10
		Percentuale produzione vino di qualità > 50% e <=80 %	6
		Percentuale produzione vino di qualità >25% e <=50%	4
		Il punteggio è attribuibile nel caso in cui la struttura preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >35% rispetto al complessivo delle uve lavorate	10
2	Produzione biologica	Il punteggio è attribuibile nel caso in cui la struttura preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >20% e <=35% rispetto al complessivo delle uve lavorate	7
		Il punteggio è attribuibile nel caso in cui la struttura preveda la lavorazione di uve, ottenute nel rispetto del metodo di produzione biologica, in misura >10% e <=20% rispetto al complessivo delle uve lavorate	5
3	Percentuale di vino imbottigliato rispetto alla produzione complessiva	imbottigliato superiore al 50% dell'intera produzione	12
		imbottigliato compreso tra il 20% e il 50% dell'intera produzione	9
4	Percentuale di vino confezionato rispetto alla produzione complessiva	confezionato superiore al 25% dell'intera produzione	5
		confezionato compreso tra il 5% e il 25% dell'intera produzione	3
5	Numero dei soci della cooperativa cantina sociale	Numero soci della Cooperativa > 999	8
		Numero soci compresi tra 500 e 999	6
		Numero soci sotto i 500 <sup>7</sup>	4
6	Mantenimento paesaggio rurale	Recupero funzionale di strutture che rappresentino testimonianza storica della vitivinicoltura siciliana, come palmenti, magazzini di vinificazione, bagli	10
7	Possesso di sistemi di certificazione: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di certificazione UNI EN ISO 14001	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione relativa al Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio ( <i>Carbon footprint</i> )	5
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14046 relativo alla valutazione dell'impatto del processo (organizzazione) produttivo sulla Risorsa idrica ( <i>Water footprint</i> )	5
		Certificazione EMAS e/o Sostain	5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>			<b>80</b>

I progetti che non raggiungono punti **25** nel caso di ditte private e punti **23** nel caso di Cooperativa Cantine Sociali, verranno inseriti nell'elenco delle ditte escluse.

Per entrambe le graduatorie a parità di punteggio, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 911/2017 di applicazione della misura, verrà adottato il criterio del richiedente, ovvero del legale rappresentante nel caso di società, più giovane.

Per le attribuzioni dei punteggi relativi alla produzione di uve biologiche i produttori di base che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Per l'assegnazione dei punteggi relativi al progressivo 7 di tabella A e progressivo 7 di tabella B, le Certificazioni richieste vanno possedute al momento della presentazione della domanda di aiuto. Non saranno ritenute sufficienti le sole richieste di adesione ai sistemi di certificazione.

## **Art. 12**

### ***Verifica avanzamento lavori***

Tenuto conto della peculiarità del bando biennale, al fine di verificare, a ridosso della presentazione della domanda di saldo e del relativo collaudo, lo stato di realizzazione del progetto finanziato e la capacità dell'azienda di terminare i lavori previsti e i relativi pagamenti entro i termini previsti, e per evitare l'insorgere di economie e il completo impiego delle risorse assegnate, gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio, entro e non oltre il mese di Marzo, 2022 potranno effettuare sopralluoghi aziendali al fine di verificare l'avanzamento dei lavori ammessi a finanziamento. La verifica riguarderà nello specifico la percentuale di spesa effettuata in riferimento all'importo di progetto finanziato e all'eventuale anticipazione percepita, gli eventuali lavori edili effettuati, gli acquisti e la messa in opera delle attrezzature, la tempistica di completamento entro i termini imposti dal bando ed ogni altro aspetto saliente riconducibile alle iniziative ammesse a progetto e finanziate.

## **Art. 13**

### ***Rendicontazione della spesa e pagamenti***

#### **Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.**

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, **tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro 15 Luglio 2022. Il mancato completamento di tutte le operazioni di investimento previste (tenuto conto anche di eventuali varianti approvate) comporterà la revoca della concessione dell'aiuto** e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per eventuali false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

Entro tale data dovrà essere altresì presentata e rilasciata telematicamente al SIAN la relativa domanda di pagamento a saldo. La Domanda di pagamento unitamente a tutta la documentazione prevista per il collaudo dovrà essere trasmessa nei modi previsti dalla dematerializzazione, tramite PEC, all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il 20/07/2022, farà fede la data di consegna restituita dal sistema di posta certificata (PEC). Le domande rilasciate e/o pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i termini previsti, comporterà la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la Misura Investimenti dell'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

In merito ai suddetti termini, non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore, riconosciute come tali esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2) – comma 2). Qualora ricorrano le cause di cui sopra, potrà essere riconosciuta una sola proroga e per un periodo non superiore ai 6(sei) mesi a decorrere dalla data di scadenza quale termine ultimo per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto.

L'istanza di proroga dovrà obbligatoriamente essere presentata attraverso l'apposito applicativo predisposto sul portale SIAN, avvalendosi di un CAA o tecnico abilitato, entro e non oltre 30 giorni precedenti la data ultima per il completamento del progetto, pena la non ammissibilità della stessa; contestualmente, dovrà pervenire al competente Ispettorato Agricoltura tutta la documentazione atta a comprovare in maniera incontrovertibile le cause di forza maggiore relative alla richiesta di proroga. La sola istanza sul portale SIAN, o la sola presentazione della documentazione cartacea presso l'Ispettorato, rendono la richiesta di proroga non ammissibile.

L'Ispettorato competente provvederà ad istruire l'istanza di proroga e a notificare al beneficiario l'eventuale decreto di proroga, ovvero a notificarne il diniego.

La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini disposti dalla proroga, comporta la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la Misura Investimenti dell'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio Fascicolo aziendale. Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

La ditta ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario. La ditta ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

#### **Art. 14** **Penalità**

Qualora l'anticipo eventualmente concesso ai sensi del precedente Articolo 5 non venga integralmente utilizzato, si procederà all'incameramento della fidejussione secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e dall'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Per il tramite di AGEA OP verranno altresì applicate le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La stessa penalità di cui alla lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto (collaudo) entro i termini stabiliti.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.



**Art. 15**  
***Ulteriori disposizioni***

Le procedure adottate nel presente DRA, fanno riferimento alla normativa Unionale e Nazionale riportata nelle Istruzioni Operative n° 53 disposizioni attuative Agea Orpum-Prot. Uscita n° 0040296 del 16/06/2020 pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) “Sezione normativa”.

Per quanto non espressamente normato nel presente “Bando”, si farà riferimento alle menzionate Istruzioni Operative ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), “Sezione normativa”, alla relativa normativa UE di riferimento, al Decreto MIPAAF 911 del 14/02/2017 e a quanto dichiarato dal beneficiario nel Quadro “Dichiarazioni” e nel Quadro “Impegni” della domanda di aiuto/anticipo/saldo.

**Art. 16**  
***Clausola Compromissoria***

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2020/2021 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un’apposita istanza utilizzando il modello di cui all’allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito [www.agea.gov](http://www.agea.gov) .

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
Dario Cartabellotta